

***REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010***

Emanato con D.R. n. 12003 del 21.5.2012
Pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo il 28 maggio 2012
In vigore dal 29 maggio 2012

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

ART. 1

Oggetto e finalità e soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università degli Studi di Milano – Bicocca può conferire incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o retribuito, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico.

Art. 2

Programmazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla programmazione didattica annuale predisposta dalla Struttura competente (di seguito denominata Struttura), in relazione gli insegnamenti da attivare nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo.

2. Le strutture competenti, con il consenso degli interessati, procedono all'attribuzione dei compiti didattici istituzionali e degli affidamenti aggiuntivi a professori e ricercatori afferenti alla struttura. Possono essere attribuiti compiti didattici esterni alla struttura stessa.

3. In base alle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, deliberano l'emanazione dei bandi, a titolo gratuito o retribuito, per gli insegnamenti rimasti vacanti, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3

Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione

(art. 23 – comma 1)

1. E' possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso di importo coerente con i parametri stabiliti con D.M. 21.7.2011, per avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici di cui al successivo art. 7, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta motivata della Struttura, che attesta la qualificazione scientifica o professionale dell'esperto, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 4

Conferimento diretto per chiara fama

(art. 23 - comma 3)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore, sulla base delle proposte formulate dalle strutture, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'Ateneo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

Art. 5

Conferimento mediante selezione

(art. 23 – comma 2)

1. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, è possibile:
 - a. affidare a titolo oneroso o gratuito incarichi di insegnamento, mediante affidamento, a professori e ricercatori universitari di altre strutture dell'Ateneo ovvero di altre Università, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 che hanno svolto tre anni di insegnamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 341/90 e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati;
 - b. stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che non rientrano nelle tipologie di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Gli affidamenti e i contratti di cui al precedente comma sono attribuiti previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 6

Modalità di selezione

1. La selezione per il conferimento degli incarichi è indetta con apposito bando, accessibile sul sito web dell'Ateneo, emanato dalla Struttura. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ad eccezione dei bandi a titolo gratuito per i quali il termine può essere ridotto a 7 giorni.
2. I bandi devono indicare:
 - i soggetti aventi titolo a partecipare e le modalità di partecipazione
 - i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande
 - il corso di studio, la denominazione dell'insegnamento, il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, il numero dei crediti, delle ore di attività previste e il periodo di svolgimento
 - l'ammontare del compenso
 - i doveri del titolare dell'incarico
 - le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa dei candidati
3. I bandi possono prevedere le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti aspiranti o indicare eventuali priorità nell'attribuzione degli incarichi.
4. Le domande di partecipazione alla selezione, presentate con le modalità indicate nei bandi, corredate dalla scheda personale, dal curriculum vitae europeo comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni e da ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione, devono essere indirizzate all'autorità che emana il bando e presentate entro il termine previsto dal bando.
5. Il Consiglio della Struttura, entro i successivi 30 giorni, deve effettuare, anche mediante apposita Commissione, la valutazione comparativa dei candidati che tiene conto del curriculum complessivo, dell'attività didattica svolta nell'ambito del settore concorsuale oggetto dell'incarico, dei titoli scientifici e professionali posseduti dal candidato e delibera, con motivata proposta, l'attribuzione dell'insegnamento.

Art. 7

Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca

1. I dipendenti di enti pubblici e di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/93 svolgono attività didattica secondo le modalità stabilite nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che

disciplinano i rapporti tra l'Ateneo ed Enti/Istituzioni, ferma restando la valutazione della qualificazione scientifica e professionale del soggetto cui l'attività viene conferita.

2. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, senza oneri per l'Ateneo, al personale dei ruoli sanitari dipendente di strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e secondo le modalità previste negli appositi accordi stipulati tra l'Ateneo e le strutture sanitarie.

Art. 8

Trattamento Economico

1. Il trattamento economico degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è determinato sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La liquidazione del compenso dovuto è effettuato in un'unica soluzione al termine delle attività, previa dichiarazione del Responsabile della struttura competente che attesta il regolare svolgimento dell'incarico attribuito.

3. La determinazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel decreto di affidamento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

Art. 9

Retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori

1. Su proposta delle Strutture con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico:

a. sono attribuiti ai professori di prima e seconda fascia incarichi a titolo oneroso, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 8, solo se espletati oltre l'impegno orario di didattica frontale istituzionale stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dagli Organi Accademici;

b. ai ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari, nei limiti delle disponibilità di bilancio è attribuita una retribuzione aggiuntiva sulla base di criteri e modalità appositamente stabiliti da Regolamento di Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010.

Art. 10

Professore aggregato

1. Il titolo di professore aggregato è attribuito secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma, 4 della Legge 240/2010.

Art. 11

Disposizioni comuni

1. Gli incarichi sono conferiti a titolo retribuito o gratuito con le seguenti modalità:

- affidamento con decreto rettorale al personale di ruolo nelle Università;
- contratto di diritto privato al personale esterno al sistema universitario;
- attribuzione delle funzioni di professore a contratto (solo gratuiti)

2. I contratti di diritto privato hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva espressa dalla Struttura sull'attività svolta l'anno precedente e della copertura finanziaria.

3. I titolari di contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento possono avvalersi del titolo di "professore a contratto" con la specificazione della materia d'insegnamento per l'anno accademico di riferimento. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della

docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non da diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. I titolari degli incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività stabilito dalla Struttura, lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame per la verifica del profitto degli studenti per tutte le sessioni relative all'anno accademico per il quale è stato conferito l'incarico, il ricevimento e l'assistenza agli studenti. Si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato. Possono, inoltre, far parte delle Commissioni giudicatrici dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell'anno accademico di riferimento e partecipano alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. I professori a contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge 240/2010, possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università. Tali attività sono svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.

5. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta motivata del responsabile della Struttura.

6. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 12.

Art. 12

Regime delle incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Struttura di riferimento dell'attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/97 e dell'art. 22 della Legge 240/2010, i titolari di borse di studio possono avere esclusivamente incarichi di didattica integrativa, massimo 60 ore, previa autorizzazione del Responsabile dell'attività formativa e/o di ricerca. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere una limitata attività didattica integrativa, massimo 60 ore, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge 210/98, previo parere del Responsabile dell'attività formativa e /o di ricerca.

4. I professori e i ricercatori di altri Atenei devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione il nulla osta dell'Università di appartenenza o copia della richiesta di nulla osta.

L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla concessione del predetto nulla osta.

5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

6. Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il professore a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

7. Con dipendenti di Università italiane collocati anticipatamente in trattamento di quiescenza il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio.

Art. 13

Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Limitatamente al periodo di prestazione, l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 14

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2012/2013.
2. Nelle more di emanazione dello Statuto dell'Università, ai sensi dell'art. 2 della Legge 240/2010, per strutture competenti in materia didattica si intendono le Facoltà.